

COMUNE DI FORIO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 16 del 18.5.2009

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi fondamentali

1. Il Comune, di Forio, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità insediata nel proprio territorio assumendo a valori fondamentali la tutela della persona umana, dell'ambiente e delle tradizioni storico culturali, cooperando con lo Stato e con gli altri soggetti di autonomia. In tale contesto, nel riaffermare il valore giuridico della frazione Panza, ne rispetta e garantisce la sua peculiarità e quanto da questa gli deriva.

2. Lo statuto del Comune di Forio è la carta fondamentale dei cittadini singoli o associati e dei soggetti istituzionali in esso operanti cui garantisce l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico amministrativa dell'Ente.

3. Lo Statuto organizza il Comune secondo i principi dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Costituisce l'atto fondamentale che disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti.

4. Elementi fondamentali dell'azione amministrativa sono la salvaguardia dell'ambiente e delle tradizioni foriane, la valorizzazione del territorio, l'incremento e la tutela dell'agricoltura, della pesca e della preminente vocazione turistica del Comune.

Art. 2.

Il Comune

1. Il Comune di Forio, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi della collettività locale, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.

2. Coordina l'attività dei propri organi, assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirandosi all'osservanza dei principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e delle Regioni avvalendosi del contributo delle formazioni sociali, culturali economiche e sindacali operanti nel suo territorio. Impronta all'osservanza dei principi di collaborazione, cooperazione, complementarietà e sussidiarietà i rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la Regione nel pieno rispetto delle diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della

programmazione.

5. Tutela e promuove le attività turistiche e dei servizi agevolando e sostenendo programmi ed interventi finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture.

6. Tutela e promuove, agevolandole e sostenendole, le attività legate al settore dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca tradizionalmente legate alla cultura storica foriana.

7. Coordina le attività commerciali ed agevola l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per valorizzare la produzione e tutelare il consumatore.

8. Tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, con particolare riguardo ai problemi connessi alla prevenzione ed alla difesa dei soggetti più deboli. Sostiene ed assicura la piena parità giuridica dei sessi.

9. Tutela il patrimonio ambientale del territorio foriano:

a) promuovendo la costituzione di parchi naturali e di riserve;

b) adottando tutte le misure necessarie per assicurare la difesa del mare, del suolo e del sottosuolo ed in particolare i provvedimenti necessari ad eliminare le cause di inquinamento atmosferico, marino, delle spiagge e delle sorgenti;

c) tutelando le caratteristiche dell'architettura foriana anche attraverso l'imposizione dell'utilizzo di materiali e linee tradizionali e curando le alberature ornamentali tipiche.

10. Promuove lo sviluppo della ricerca archeologica locale.

11. Sostiene lo sviluppo delle attività culturali, favorisce e garantisce le iniziative atte a sostenere i giovani in disagiate condizioni economiche ancorché meritevoli, assicura la conservazione delle tradizioni locali valorizzando e tutelando le manifestazioni culturali, popolari e di rilevanza turistica.

12. Sostiene e favorisce lo sport dilettantistico e giovanile.

13. Al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse architettonico, storico ed ambientale esistenti sul territorio, il Consiglio Comunale potrà individuare con proprio atto deliberativo quelli su cui, in caso di trasferimento di proprietà, potrà essere esercitato o promosso, nelle forme di legge, diritto di prelazione a favore del Comune di Forio o dello Stato.

14. Al fine di salvaguardare e tutelare la vocazione turistica della struttura economica di Forio, il Comune indirizza la propria programmazione al mantenimento della destinazione alberghiera degli immobili attualmente adibiti a tal utilizzo nonché la peculiarità delle attività commerciali.

15. Al fine di realizzare tali finalità il Comune riconosce il diritto ai cittadini e dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel territorio a partecipare al processo di formazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.

Art 3
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento di competenza del consiglio comunale

Art. 4.
Territorio e sede comunale

1. Il territorio di Forio si estende per kmq. 12,855, sul versante occidentale dell'isola di Ischia. Confina a nord con il mare e con il territorio del Comune di Lacco Ameno; a ovest con il mare; a sud con il mare e con il territorio del Comune di Serrara Fontana; ad est con i territori dei Comuni di Lacco Ameno, Serrara Fontana e Casamicciola Terme. Il litorale si estende da punta Cornacchia – località Mezzatorre - a Punta Chiarito.

2. Nell'ambito dell'unicità del territorio assumono particolare rilevanza la frazione giuridica Panza, vista come entità territoriale riconosciuta da apposita deliberazione e come le località ed i nuclei abitativi del centro storico, di Monterone e dello Scentone.

3. La sede comunale è ubicata alla Piazza Municipio n. 1.

Art. 5.
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Forio ha le seguenti caratteristiche: "rosa su tre monti in campo azzurro sormontata da corona ornata da pietre preziose".

2. Il Gonfalone è costituito da un drappo di mq. 1.61 di colore verde nella parte inferiore e sabbia nella parte superiore. Riporta lo stemma del Comune racchiuso in un ricamo dorato sul quale sovrasta la scritta "Comune di" ed alla base "Forio". Termina con merlatura arricchita da frangia dorata.

Art. 6.
Pari opportunità

1. Il Comune di Forio garantisce le pari opportunità tra uomini e donne sia per l'accesso al lavoro sia per il trattamento sul posto di lavoro.

2. Garantisce la partecipazione delle donne ad ogni iniziativa tendente al miglioramento della formazione ed all'aggiornamento del personale con pari opportunità rispetto ai colleghi maschi.

3. Il Comune di Forio potrà costituire un comitato per le pari opportunità a adottare apposito regolamento

Art. 7.

Volontariato ed assistenza

1. Il Comune tutela e promuove, favorendole, le attività di assistenza e volontariato. All'uopo potrà essere istituita una commissione per i cittadini disagiati ed appartenenti alle fasce deboli avente funzioni propositive e di impulso nell'elaborazione di progetti ed iniziative. Saranno ammessi a tale commissione i rappresentanti delle associazioni di volontariato ed assistenza operanti sul territorio iscritte nell'albo di cui all' art. 29.

2. Il Comune promuove altresì la formazione di consultori familiari e sanitari operanti in particolare nell'ambito della prevenzione sanitaria, auspicando la istituzione di una Farmacia Comunale.

3. Il Comune potrà istituire consulte monotematiche composte da cittadini liberi o associati la cui attività sarà regolata dal regolamento.

4. Il Comune assume l'impegno di promuovere ed attivare la presenza e la qualità dei servizi alle persone come momento di riqualificazione della qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento all'assistenza degli anziani, degli handicappati, alla refezione scolastica, alla creazione di centri sociali.

Art. 8.

I regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Su proposta della Commissione Consiliare sono adottati dal Consiglio, nelle materie di propria competenza, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e disposizioni stabilite dallo Statuto.

3. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro.

4. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Quelli dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio.

TITOLO II **GLI ORGANI DEL COMUNE**

Art. 9.

Ordinamento

1. Organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco. La loro attività è regolata dalla legge e dal presente statuto.

SEZIONE PRIMA **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 10.
Competenze

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le competenze elencate dalla legge.

2. Spetta al Consiglio Comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, indirizzi che guidino e coordinino le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità a fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Il Consiglio Comunale è garante del diritto di partecipazione alla funzione amministrativa e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento secondo i principi di cui alle leggi 267/2000 e 241/90.

5. Il Consiglio Comunale può stabilire una commissione di indagine sull'attività della Giunta.

6. I Consiglieri Comunali possono presentare interpellanze ed istanze al Sindaco.

Art. 11
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, qualora nominato, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, entro i 10 giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente sull'eventuale decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 5 giorni.

Art. 12
Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è eletto tra i Consiglieri nel corso della prima adunanza, subito dopo la convalida, o nella prima seduta utile, quando ciò si renda necessario, per vacanza o altre cause, in seduta pubblica, mediante votazione in forma palese per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei membri consiliari assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione risulta eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti. La stessa maggioranza

assoluta dei membri consiliari assegnati al Comune, espressa in seduta pubblica e con votazione palese, è richiesta per la sua revoca.

3. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo la propria elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta. Egli svolge le funzioni previste dalle leggi in vigore.
4. Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto un vicepresidente, che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il presidente ed il vicepresidente potranno essere revocati con le stesse modalità dell'elezione.
6. Alle sedute consiliari possono intervenire gli Assessori, con diritto di parola, ma non di voto, sulle questioni che afferiscono al settore di loro competenza.
7. Il Sindaco partecipa alle sedute consiliari con diritto di parola e di voto.

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente che determina l'ordine del giorno tenendo presenti le proposte dei consiglieri e del Sindaco. Il Consiglio è convocato in via ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. E' altresì convocato quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

3. Tutto quanto non previsto dal presente statuto relativamente al funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento e dalla legge.

4. Nel caso d'urgenza, il sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del consiglio entro quarantotto ore; in tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio presenti.

5. La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla nomina del presidente dell'assemblea.

6. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio e recapitato al domicilio dei consiglieri ovvero a indirizzo diverso nell'ambito del territorio comunale comunicato, con lettera raccomandata, da parte dei consiglieri stessi.

Art. 14

Svolgimento e verbale delle adunanze

1. Delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata, salvo impedimenti per causa di forza maggiore, la registrazione a mezzo di apposito impianto.

2. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai consiglieri nel corso della discussione sono registrati mediante il sistema di stenotipia.

3. I processi verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Il verbale di ogni adunanza redatto a cura del segretario, con allegato resoconto stenografico contenente la trascrizione integrale degli interventi dei consiglieri da parte dell'incaricato, deve riportare l'esito della votazione dell'allegata proposta di deliberazione, nonchè il numero dei voti favorevoli e, solo per i voti contrari ed astenuti, su ogni proposta l'indicazione dei nominativi.

5. Da esso deve risultare se la seduta sia stata pubblica, segreta, e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

6. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti alla proposta iniziale, che investono anche la regolarità tecnica, il segretario propone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta.

7. Parimenti qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio, ed il ragioniere, cui spetta fornire il parere in ordine alla regolarità contabile, non sia presente in aula, il Presidente propone il rinvio dell'argomento in discussione.

SEZIONE SECONDA LE COMMISSIONI

Art. 15. Commissioni

1. Il Consiglio Comunale elegge Commissioni con funzioni di studio e di proposta, di controllo e garanzia, d'inchiesta

2. La partecipazione alle stesse è proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il loro funzionamento e la loro composizione, che è aperta anche ad esperti esterni e a membri espressione delle associazioni presenti nel territorio comunale e regolarmente iscritte, con funzioni meramente consultive

4. Esse sono permanenti e speciali.

Art. 16 Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale è articolato in Commissioni permanenti con funzioni di studio e proposta al Consiglio.

2. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un membro della minoranza appartenente ad un gruppo formalmente costituito.

3. La Commissione di controllo e garanzia svolge un controllo di natura politica, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società a cui partecipa, a qualsiasi titolo, il comune stesso. Restano comunque escluse dall'attività della commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad altre commissioni ed organi diversi

Art. 17
Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di nominare al suo interno Commissioni consiliari speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione Comunale ovvero per lo studio e la risoluzione di progetti o problemi di particolare rilevanza.

2. All'atto della nomina dei componenti di tali commissioni vengono stabiliti i compiti della Commissione, ne viene nominato il Coordinatore nella persona del Sindaco o suo delegato e stabilito il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

3. La Commissione d'inchiesta è composta da tre membri designati dalla maggioranza e due dall'opposizione.

SEZIONE TERZA
IL SINDACO

Art. 18.
Competenze

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio. Egli è responsabile dell'Amministrazione del Comune ed è titolare di tutte le competenze o funzioni che sono a lui riservate dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Dirige e rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta Municipale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

3. Indirizza e coordina l'attività degli Assessori al fine di garantire e promuovere l'unitarietà e la collegialità della Giunta Municipale.

4. Rappresenta l'Ente nell'assemblea dei Consorzi ai quali partecipa il Comune. Tale rappresentanza è esercitata dal Sindaco in persona o mediante uno stabile rappresentante da lui delegato.

5. Rappresenta in giudizio il Comune, fatta salva la possibilità di delegare gli organi burocratici. La delega può essere di natura generale ovvero speciale, per il compimento di uno specifico atto.

6. Emanando le ordinanze in conformità alla legge.

7. Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

8. Vigila in particolare sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale.

9. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentite le associazioni di categoria e sindacali, nel rispetto delle normative vigenti e tenuto conto delle esigenze della cittadinanza.

10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

11. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

12. Sovrintende all'espletamento delle funzioni delegate o subdelegate al Comune da altri Enti.

13. Delega all'esercizio delle funzioni di stato civile nella frazione Panza, nei limiti delle vigenti leggi, per le competenze di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 19.

Poteri di ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, delle leggi e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Quale Ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Art. 20.

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore, delegato dal Sindaco, al quale spetta la funzione di sostituire il Sindaco in caso di sua assenza e di impedimento temporanei.

2. Nel caso di assenza o di impedimento temporanei contestuali del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del primo sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

SEZIONE QUARTA **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Art. 21.

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Essa adotta tutti gli atti non riservati dalla legge alla competenza del Consiglio o del Sindaco.

2. Con scadenza periodica annuale riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e svolge nei confronti dello stesso un'attività propositiva ed un'attività di impulso.

4. L'attività propositiva si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio Comunale.

5. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta al Sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente.

Art. 22.
Nomina della Giunta

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta da questi che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette .
2. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta un Vice Sindaco.

Art. 23.
Assessore Anziano

1. Assume le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal Regolamento, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta Municipale in carica.

Art. 24.
Assessori non consiglieri

1. Fermo restando il numero complessivo di sette assessori, alla carica di assessore possono essere eletti anche cittadini esterni al Consiglio Comunale, al fine di utilizzarne le particolari e comprovate esperienze.
2. Condizione necessaria e sufficiente all'elezione di tali cittadini è che essi siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.
4. Partecipa alle adunanze della Giunta Municipale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori ed è destinatario di deleghe.
5. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto di intervento relativamente agli incarichi affidatigli, ma senza diritto di voto.

Art. 25.
Funzionamento della Giunta Municipale

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Le proposte di deliberazione sono presentate ai Responsabili in tempo utile al fine dell'emissione dei pareri di cui all'art. 49 comma 1 della legge 267/2000.
2. Tutto quanto non previsto dal presente Statuto relativamente al funzionamento della Giunta Municipale sarà disciplinato dal Regolamento.

Art. 26.
Dimissioni di Assessori e Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore e Consigliere sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo Comunale.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 27.
Principi generali

1. I partiti politici, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica comunale.

2. Il Comune rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

3. Il Comune riconosce, in riferimento ai principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000, una Consulta della frazione Panza con poteri consultivi la cui composizione e competenza sarà precisata nel Regolamento.

Art. 28.
Comitati Civici

1. Il Comune riconosce e promuove la formazione di Comitati Civici per la tutela e promozione dello sviluppo territoriale, con funzioni consultive e propositive al Consiglio Comunale per le materie di sua competenza.

2. I Comitati potranno rappresentare specifiche problematiche delle frazioni e dei quartieri quali, a titolo esemplificativo, quelli delle frazioni di Panza, centro storico, Monterone, Scentone e Cuotto

Art. 29.
Le Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove il valore della vita associativa quale strumento di elevazione culturale, sociale e politica, dell'intera collettività, dedicando specifica attenzione alle diverse forme di volontariato solidaristico.

2. E' istituito un albo comunale dove vengono iscritti, su domanda, gli organismi associativi senza fini di lucro operanti sul territorio comunale. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione.

3. Le libere associazioni iscritte nell'albo costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni disposte dagli organi del Comune.

4. La disciplina di tali consultazioni è rimessa al regolamento.

Art. 30.
Istituzioni di Musei

1. Il Comune istituisce il Museo del Torrione ed il Museo- Centro Culturale, archeologico e Centro d'educazione ambientale di Punta Chiarito, collegato ai recenti ritrovamenti archeologici effettuati nella zona ed individuati dalla soprintendenza ai BB.CC.AA.

Art. 31.
Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, all'informazione sull'attività politica ed amministrativa comunale in conformità ai principi della legge 241/90

Tale informazione è assicurata:

a) dalla pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta nonché dei provvedimenti di competenza del Sindaco anche nella frazione Panza.

b) dalla pubblicazione dei Regolamenti del Comune.

c) dall'impiego degli strumenti di informazione o di comunicazione di massa, quali bollettini d'informazione comunale;

d) dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, con i sindacati, con le associazioni corporativistiche, con le organizzazioni di categoria, con le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.

2. Il Comune predispone iniziative e strumenti adeguati per dare effettiva attuazione a quanto previsto dal precedente comma.

Art. 32

Iniziativa popolare

1. I cittadini possono chiedere al Consiglio Comunale di deliberare su argomenti determinati.

2. La richiesta, sottoscritta da almeno (250) iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate dal Segretario Comunale o altro pubblico ufficiale, viene rimessa al sindaco, che pone l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio all'uopo convocato in seduta da tenersi nel termine di giorni trenta.

Art. 33

Interrogazioni ed interpellanze

1. I cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanza al Sindaco, anche quale presidente della Giunta e del Consiglio Comunale.

2. La richiesta, sottoscritta da almeno (100) cittadini, viene rimessa al Sindaco. Questi è tenuto a rispondere per iscritto entro quindici giorni, motivando, in ogni caso, la propria decisione.

3. Possono presentare interrogazioni ed interpellanze anche le associazioni di cui all' art. 29, già regolarmente iscritte all'albo comunale.

Art. 34.

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta possono consultare, prima di deliberare, i rappresentanti delle associazioni registrate, delle forze sindacali e politiche su materie di interesse generale.

Art. 35.

Referendum Consultivo

1. Il referendum consultivo e politicamente vincolante, può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale.

2. Il referendum potrà riguardare solo materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in concomitanza con consultazioni elettorali di qualsiasi genere.

3. Il referendum consultivo è escluso:

- a) su materie contabili, finanziarie e tributarie;
- b) su deliberazioni e questioni concernenti persone e nomine;
- c) sull'organizzazione degli uffici e la pianta organica del personale;
- d) sull Statuto comunale;
- e) sul Regolamento del Consiglio Comunale e sui regolamenti interni degli organi comunali;
- f) sui provvedimenti a contenuto vincolato derivanti da leggi statali o regionali;
- g) sulla materia elettorale;
- h) su materie che sono state oggetto di trattative con altri comuni e che sono state formalizzate in accordi già ratificati dai comuni interessati;
- i) sul piano regolatore generale, sul regolamento edilizio, sui piani urbanistici attuativi, sui piani commerciali, sui piani urbani del traffico;
- j) quando si tratti di localizzazione di opere e servizi che possano comportare conflitti di interesse tra cittadini di diverse zone del comune.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum avente medesimo o analogo oggetto.

5. Possono chiedere l'indizione di referendum consultivi i cittadini ed il Consiglio Comunale.

6. I cittadini possono chiedere l'indizione del referendum consultivo. La richiesta, contenente il quesito referendario, che deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità, deve essere sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate nei modi di legge, viene presentata al Sindaco da un comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Forio .

7. Sulla richiesta di referendum la commissione elettorale rilascia, entro 30 giorni, parere di legittimità ed ammissibilità del quesito referendario.

8. Il Consiglio Comunale può altresì indire il referendum consultivo, fissando il testo del quesito referendario, con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri assegnati.

9. Il Sindaco cura che il referendum abbia luogo nei termini di mesi tre dalla data di presentazione della richiesta popolare ovvero dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui ai precedenti commi 5 e 6.

10. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale o di altre operazioni di voto non può essere indetto nessun referendum: quelli non ancora effettuati verranno differiti e dovranno svolgersi nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio o oltre operazioni di voto.

11. Il referendum è valido a condizione che si raggiunga la partecipazione al voto del 50% + 1 degli iscritti nelle liste elettorali.

12. Gli esiti del voto referendario sono posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti per le eventuali determinazioni conseguenti nella prima seduta utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati. Qualora le deliberazioni di tali organi siano difformi da quanto emerso dal referendum essa deve

contenere analitica e congrua motivazione delle ragioni di pubblico interesse per le quali si ritiene di disattendere detto risultato.

13. I referendum di cui al presente articolo non verranno effettuati ove siano intervenuti, nei termini previsti dai precedenti commi 5 e 6, atti deliberativi che superino i motivi posti a base dei quesiti referendari.

14. Il regolamento stabilirà le modalità della raccolta delle firme, dello svolgimento della propaganda, dei termini e dello svolgimento delle operazioni di voto, dello scrutinio delle schede e della proclamazione del risultato del referendum nonché di ogni altro aspetto non disciplinato nel presente Statuto.

Art. 36.

Il Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, a garanzia dell'imparzialità, della legalità; della trasparenza e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti a scrutinio segreto. La designazione avviene tra i cittadini del Comune che diano garanzia di comprovata competenza in materia giuridico amministrativa.

3. Non possono ricoprire la carica di difensore civico gli amministratori comunali, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al 2° grado, i dipendenti comunali ed i candidati alle ultime consultazioni amministrative.

4. L'ufficio del difensore civico è gratuito.

5. Tutti gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna adottati da organi del Comune sono trasmessi in copia al Difensore Civico all'atto della loro assunzione.

6. Il Difensore Civico può accedere agli uffici comunali per prendere visione di ogni atto o documento ed ha diritto di ottenere a vista copia informale e, nel termine di giorni due da apposita richiesta, copia autentica.

7. Il Difensore Civico di propria iniziativa o su richiesta anche di singoli cittadini, di enti pubblici e privati, come di associazioni, interviene presso l'Amministrazione comunale, gli enti e le aziende sottoposti al suo controllo ed alla sua vigilanza, per assicurare il regolare corso del procedimento amministrativo, nonché la tempestività e correttezza degli atti, che li riguardano.

8. In ogni momento di propria iniziativa può inviare relazioni al Consiglio Comunale su specifiche questioni di interesse generale che necessitano di particolare e rapida valutazione, ed a richiesta può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari.

9. Il Difensore Civico resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni ovvero per revoca da parte del Consiglio Comunale deliberata con il voto dei 1/3 dei Consiglieri, per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

TITOLO IV L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SEZIONE PRIMA

Art. 37.

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 38

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune è articolato in Settori, Servizi e uffici. I Settori rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, cui sono preposti funzionari responsabili.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 39

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso specifico regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il

conseguimento; al direttore , se nominato , e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 40

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione individua competenze, forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Art. 41

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati secondo quanto stabilito dalla Legge e nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a perseguire gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 42

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.43

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 44

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza

2. In particolare il Direttore Generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di questione. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale.

3. Per la revoca e la durata dell'incarico si applica il 2° comma dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000.

4. Nel caso in Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 45

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 46

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.

3. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49 , in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili del servizio;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ;

d) può esercitare le funzioni previste dall'art. 108 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 ;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Art. 47

Il Vicesegretario

1. Il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza ed impedimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di Vice Segretario Generale si richiede il possesso dei requisiti di legge previsti per la carriera di Segretario Generale.

SEZIONE SECONDA SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 48.

Generalità

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Al Consiglio Comunale è riservato il compito di individuare, nel tempo, i nuovi servizi da attivare, in relazione alle necessità che si presentino nella comunità.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce altresì le modalità per la gestione dei servizi pubblici, nonché le eventuali modifiche alle esistenti forme di gestione.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
5. La gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal Comune in una delle seguenti forme:
 - a) direttamente in economia;
 - b) a mezzo di istituzione e a mezzo di azienda speciale;
 - c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a capitale

- prevalentemente o interamente pubblico;
- d) a mezzo di partecipazione a consorzi;
 - e) a mezzo convenzioni;
 - f) in concessione a terzi.
6. Il Sindaco provvede alla nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi degli enti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 5 operanti nel territorio del Comune, ovvero da essi dipendenti e controllati, nonché nei Consorzi ai quali il Comune partecipa.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, la gestione dei servizi pubblici locali è disciplinata dalla legge e dal Regolamento.

Art.49.

La gestione in economia

1. Il Comune garantisce direttamente in economia i servizi che per le loro dimensioni e le loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di una Istituzione, di un'Azienda speciale o di altra tra le strutture previste dal precedente art. 44, fatta salva la garanzia occupazionale dei dipendenti.

Art. 50.

Le Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, dotato di autonomia gestionale.
2. Essa informa la propria attività a criteri di efficienza, economicità ed ha l'obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento.
4. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal comma 6 del precedente articolo 48
6. Il Presidente ed il Direttore dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione: il primo all'interno dello stesso Consiglio, il secondo anche tra cittadini esterni al Consiglio.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 51.

Le Aziende speciali

1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di

autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune effettua attraverso l'Azienda speciale la gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale.

3. Un' Azienda speciale può essere preposta alla gestione di più servizi.

4. Essa informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Aziende speciali, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura e degli eventuali costi sociali.

Art. 52.

Le Società per Azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, e qualora si renda opportuna, in relazione alla particolare natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni a capitale prevalentemente o interamente pubblico locale.

2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto delle Società per Azioni di cui al comma precedente è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio Sindacale, e la facoltà, a norma dell'Art. 2458 Cod. Civ. di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art. 53.

Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società per Azioni - Criteri e modalità

1. I criteri e modalità per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni sono determinate con regolamento da adottarsi nell'osservanza delle disposizioni di legge e in conformità ai principi della trasparenza, della preventiva adeguata pubblicità delle candidature, della specifica e comprovata professionalità e della garanzia che siano rappresentate le minoranze consiliari.

Art. 54.

I Consorzi, le convenzioni e gli accordi di programma

1. Il Comune riconosce il ruolo ed il valore delle forme associative di gestione dei servizi aventi rilevanza sovracomunale. All'uopo il Consiglio Comunale promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale qualora non siano convenienti altre forme di gestione.

2. E' altresì promossa la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o

settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma.

3. Ogni iniziativa in tal senso deve avvenire sulla base di convenzioni o statuto approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. Per quanto non previsto si rinvia a quanto stabilito dalla legge 267/2000

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 55.

L'ordinamento della finanza e della contabilità

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Il Comune è titolare di autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia adotta i criteri nel distribuire il carico tributario, assicurando la partecipazione di ogni cittadino in ragione delle proprie capacità contributive. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- e) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

3. Il Comune determina, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciute le dalla legge, mediante deliberazione consiliare le tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici comunali di carattere non strettamente assistenziale, in misura tale da coprire tendenzialmente i costi effettivi dei servizi medesimi. In tale prospettiva opera le opportune differenziazioni supportate da adeguate motivazioni sui criteri oggettivi che le hanno determinate.

4. Il servizio interessato cura, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la tenuta di apposito inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, le carte e le scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

5. L'acquisto, la gestione e l'alienazione dei beni patrimoniali e demaniali avviene nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 56.

Il bilancio di previsione e conto consuntivo, programmazione

1. L'attività programmatica del Comune è strettamente collegata alle risorse finanziarie dell'Ente. Essa viene attuata con il bilancio di previsione.

2. Il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale vengono redatti dalla Giunta venti giorni prima del termine previsto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; quest'ultimo, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati approva nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo nonché la relazione previsionale e programmatica ed aggiorna il bilancio pluriennale.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nell'anno successivo entro il termine previsto dalla legge. Gli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono tenute a presentare il loro bilancio approvato all'attenzione del Consiglio Comunale sessanta giorni prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.

Art. 57.

Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti il collegio dei revisori dei conti scegliendone un componente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo indipendente e svolge funzioni di consulenza finanziaria e di collaborazione tecnica con il Consiglio Comunale, di controllo sulla regolarità contabile finanziaria e sulla efficienza della gestione del Comune.

3. Non sono eleggibili all'ufficio di revisori dei conti i Consiglieri Comunali, i loro parenti e gli affini entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.

4. Il componente scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti funge da Presidente del collegio.

5. I revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono revocabili solo per inadempienze.

6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo stabilito al momento della nomina.

Art. 58.

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato in base ad un capitolato d'onori ai soggetti abilitati per legge che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e può avere durata da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni.

3. Al tesoriere deve essere trasmesso all'inizio di ogni esercizio copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di legge e, successivamente, copia delle deliberazioni e variazioni di bilancio.

4. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

5. Il regolamento stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.

Art. 59.

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo tecnico indipendente. Esso adempie le

funzioni attribuitegli dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale, secondo le modalità di seguito elencate:

- a) segnalando, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare interesse;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI

Art. 60.

Partecipazione e procedimento amministrativo

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dal presente Statuto e dal Regolamento, l'Amministrazione ha il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nei termini di cui al successivo comma, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

2. L'amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla legge e dal Regolamento. I termini vengono disposti dal Regolamento.

3. Il Comune è tenuto a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti mediante comunicazione personale o, nel caso di un numero particolarmente alto di soggetti interessati, con idonee forme di pubblicità.

4. Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ed a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

5. E' consentito ricorso nelle consuete sedi giurisdizionali nel caso che l'amministrazione ometta gli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 61.

Accesso ad atti ed informazioni

1. Tutti gli atti amministrativi del Comune possono essere visionati dai cittadini che hanno anche il diritto di ottenerne copia, secondo le modalità, i costi e le eccezioni stabilite dal regolamento.

2. Tutti i cittadini hanno, inoltre, secondo le modalità che lo stesso regolamento stabilisce, la facoltà di richiedere al Comune informazioni sullo stato degli atti e procedure che li riguardano.

3. Tali informazioni verranno fornite ai cittadini in modo tempestivo, esatto e completo, per garantire l'osservanza dei principi della trasparenza e della imparzialità.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili

all'espletamento del proprio mandato; All'uopo possono ottenere il rilascio di copie dei provvedimenti e degli atti, nel rispetto dei principi e termini di legge.

5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 62.

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dai Consiglieri e da tutti coloro cui è riconosciuta la titolarità della iniziativa di proposta di deliberazione ai sensi del presente Statuto.

2. L'approvazione delle modifiche segue la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello Statuto.